

# **XX FORUM NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE PESCANTINA**

**14-15 NOVEMBRE 2024**

---

**LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'OBBLIGO  
ASSICURATIVO PER RESPONSABILITÀ CIVILE E  
DELLA CIRCOLAZIONE CON TARGA PROVA  
ASPETTI CONTROVERSI**

# IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E IL CODICE DELLA STRADA



**DECRETO LEGISLATIVO**  
**22 novembre 2023, n. 184**  
*(legge 4 agosto 2022, n. 127*  
*legge di delegazione europea 2021)*

- ▶ *Recepimento della **direttiva (UE) 2021/2118** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante **modifica della direttiva 2009/103/CE** concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.*
- ▶ **MODIFICHE AL CAP (D.LGS. 209/2005) E AL CDS**

# ART. 2054 CODICE CIVILE

RESPONSABILITA' CIVILE

**GENERALE** DERIVANTE DALLA  
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

**ART. 193**  
CODICE DELLA  
STRADA  
RESPONSABILITA'  
CIVILE PER LA  
CIRCOLAZIONE  
**STRADALE** DEI  
VEICOLI

**CAP**  
**DLGS**  
**209/2005**  
**TITOLO X**

# INTERVENTI DI RILIEVO OPERATIVO

1. NUOVA **INDIVIDUAZIONE DEI VEICOLI** SOGGETTI ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
2. ESTENSIONE DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO (ORA) SANZIONATO ANCHE NELLE **AREE DIVERSE DA QUELLE DOVE SI APPLICA IL CODICE DELLA STRADA**
3. PREVISIONE DI **SANZIONI SPECIFICHE** NELLE AREE NON SOGGETTE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA
4. INTRODUZIONE DI UNA SERIE DI **DEROGHE** **BILANCIATE** RISPETTO ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO

# LA DEFINIZIONE DI VEICOLO PER L'OBBLIGO ASSICURATIVO

- ▶ 1) QUALSIASI VEICOLO A MOTORE AZIONATO ESCLUSIVAMENTE DA UNA FORZA MECCANICA CHE CIRCOLA SUL SUOLO MA NON SU ROTAIA, CON:
  - ▶ 1.1) UNA VELOCITÀ DI PROGETTO MASSIMA SUPERIORE A 25 KM/H OPPURE,
  - ▶ 1.2) UN PESO NETTO MASSIMO SUPERIORE A 25 KG E UNA VELOCITÀ DI PROGETTO MASSIMA SUPERIORE A 14 KM/H;

# I RIMORCHI

- ▶ 2) QUALSIASI RIMORCHIO DESTINATO AD ESSERE UTILIZZATO CON UN VEICOLO DI CUI AL NUMERO 1), **A PRESCINDERE DAL FATTO CHE SIA AD ESSO AGGANCIATO O MENO.**
- ▶ PER I RIMORCHI, **SECONDO IL MINISTERO,** CONTINUA A VALERE LA **COPERTURA DELLA MOTRICE** E, QUANDO SONO STACCATI DALLA MOTRICE, RESTA NECESSARIA L'**AUTONOMA ASSICURAZIONE PER RISCHIO STATICO.**

# VEICOLI ELETTRICI LEGGERI



## LA DEFINIZIONE DI VEICOLO PER L'OBBLIGO ASSICURATIVO

- ▶ 1) QUALSIASI VEICOLO **A MOTORE AZIONATO ESCLUSIVAMENTE DA UNA FORZA MECCANICA** CHE **CIRCOLA SUL SUOLO** MA NON SU ROTAIA, CON:
  - ▶ 1.1) UNA VELOCITÀ DI PROGETTO MASSIMA SUPERIORE A 25 KM/H OPPURE,
  - ▶ 1.2) UN PESO NETTO MASSIMO SUPERIORE A 25 KG E UNA VELOCITÀ DI PROGETTO MASSIMA SUPERIORE A 14 KM/H;

- ▶ 1.3) I VEICOLI ELETTRICI **LEGGERI** INDIVIDUATI CON APPOSITO DECRETO DEL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY E DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO, DA ADOTTARSI ENTRO IL **TERMINE DI NOVANTA GIORNI DECORRENTI DAL 23 DICEMBRE 2023.**



# VEICOLI CON MOTORE ESCLUSI

- ▶ **VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA** (NON HANNO UNA PROPULSIONE ESCLUSIVAMENTE A MOTORE)
- ▶ **CICLI A PROPULSIONE L1e-A** (HANNO ANCHE LA PROPULSIONE A PEDALI)
- ▶ **MONOPATTINI ELETTRICI** (PERCHE' SONO DEFINITI IN ITALIA MONOPATTINI A PROPULSIONE **PREVALENTEMENTE** ELETTRICA)
- ▶ **CARROZZELLE MOTORIZZATE PER INVALIDI** (PERCHE' LE ESCLUDE LO STESSO DECRETO LEGISLATIVO IN APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA)
- ▶ **ALTRE MACCHINE A MOTORE PER DISABILI CLASSIFICATE AUSILI MEDICI** (PERCHE' NON SONO CONSIDERATE VEICOLI DALL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLA STRADA)
- ▶ **VEICOLI ELETTRICI LEGGERI** (AL MOMENTO E SINO A CHE EVENTUALMENTE SARANNO SOGGETTI ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO DA APPOSITO DECRETO MINISTERIALE)

# I VEICOLI SOGGETTI ALL'OBBLIGO SULLE STRADE

ARTICOLO 193 PRIMA DEL 23.12.2023	ARTICOLO 193 DAL 23.12.2023
<p>1. I veicoli <b>a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi</b>, non possono essere posti in circolazione <b><u>sulla strada</u></b> senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.</p>	<p>1. I veicoli <b>di cui all'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA RRR)</b>, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non possono essere posti in circolazione <b><u>sulla strada</u></b> senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi</p>

# ARTICOLO 122 c.1 CAP

## LA CONDIZIONE OGGETTIVA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO

- ▶ **1. Sono soggetti all'obbligo** di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile **i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr)**, qualora **UTILIZZATI CONFORMEMENTE ALLA FUNZIONE DEL VEICOLO IN QUANTO MEZZO DI TRASPORTO AL MOMENTO DELL'INCIDENTE.**

# ARTICOLO 122 CAP

## CARATTERISTICHE DEL VEICOLO, DEL LUOGO E DELLA CIRCOLAZIONE

- ▶ 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 (cioè **l'obbligo assicurativo del veicolo utilizzato come mezzo di trasporto**) si applica a prescindere:
  - ▶ a) **dalle caratteristiche del veicolo**
  - ▶ b) **dal terreno su cui è utilizzato**
  - ▶ c) **dal fatto che sia fermo o in movimento (ad eccezione dei veicoli dei quali è stato sospeso l'utilizzo)**

# UTILIZZATI NON COME MEZZI DI TRASPORTO QUINDI NESSUN OBBLIGO RCA...



# UTILIZZATI COME MEZZI DI TRASPORTO QUINDI OBBLIGO RCA...



UTILIZZATI COME MEZZI DI TRASPORTO SU  
QUALSIASI TIPO DI TERRENO **FERMI O IN**  
**MOVIMENTO**  
QUINDI OBBLIGO RCA....



# 1) LE DEROGHE (ART. 122-BIS CAP)

- ▶ LE DEROGHE VALGONO SIA PER QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO **122** DEL CAP, SIA PER QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO **193 CDS**
- ▶ DEROGA 1 - VEICOLI **FORMALMENTE RITIRATI DALLA CIRCOLAZIONE**
  - ▶ VEICOLI **CANCELLATI PER ESPORTAZIONE** (SENZA FOGLIO DI VIA) O PER **DEMOLIZIONE**
  - ▶ VEICOLI CON **DOCUMENTO UNICO (?)** NON VALIDO PER LA CIRCOLAZIONE
  - ▶ VEICOLI **RADIATI D'UFFICIO (?)** - 94-BIS E 96 CDS

## DEROGA 2

- ▶ VEICOLO IL CUI USO È VIETATO, IN VIA TEMPORANEA O PERMANENTE, IN FORZA DI UNA MISURA ADOTTATA DALL'AUTORITÀ COMPETENTE CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE
  - ▶ sequestro amministrativo o penale (artt. 213 cds, 321, 354 cpp);
  - ▶ fermo amministrativo (art. 214);
  - ▶ *fermo fiscale (art. 86, dPR 602/73)*;
  - ▶ sospensione dalla circolazione (art. 80/14);
  - ▶ ritiro e sospensione della carta di circolazione (artt. 216 e 217);
  - ▶ ritiro delle targhe (art. 216).

## DEROGA 3

- ▶ **VEICOLI NON IDONEI ALL'USO COME MEZZO DI TRASPORTO**
- ▶ **PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI.**
- ▶ **VEICOLI NON PIÙ TECNICAMENTE IDONEI AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE PERCHÉ, AD ESEMPIO, PRIVI DEL MOTORE O DELLE RUOTE, RIFIUTI E QUESTO ANCHE OVE SI TRATTI DI VEICOLI CHE SONO IN PRESUNTO STATO DI ABBANDONO SECONDO I CRITERI INDICATI NELL'ART. 1, COMMI 1 E 2 DEL DM 22 OTTOBRE 1999, N. 460.**

## DEROGA 4

- ▶ VEICOLI IL CUI **UTILIZZO È STATO VOLONTARIAMENTE SOSPESO** PER EFFETTO DI UNA **FORMALE COMUNICAZIONE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE** RESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445.
- ▶ LA **SOSPENSIONE È ATTIVATA** DAL MOMENTO DELLA **REGISTRAZIONE** NELLA BANCA DATI DEI VEICOLI ASSICURATI.
- ▶ L'IMPRESA NE DÀ **TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATO.**
  
- ▶ LA **DEROGA OPERA SOLO NELLA CIRCOLAZIONE «STATICA»** SIA NELLE AREE PRIVATE CHE IN QUELLE PUBBLICHE (MINISTERO)

# SISTEMA SANZIONATORIO



# SISTEMA SANZIONATORIO SU “STRADA” ARTICOLO 193 CDS

- ▶ TROVA APPLICAZIONE ALLE IPOTESI DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA CHE SI **CONCRETIZZANO SULLA STRADA**. QUESTO È L'UNICO CASO IN CUI SI APPLICA LA **DECURTAZIONE DEI PUNTI** DELLA PATENTE AI SENSI DELL'ART. 126-BIS CDS

# APPLICAZIONE DEL SEQUESTRO SU STRADA


▶ Circolare Ministero dell'Interno -  
08/02/2024 - Prot. n. 4054

▶ [21] Di conseguenza, **appare legittimo** che il veicolo **sequestrato** perché privo di copertura assicurativa **possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore, qualora non vi siano altri motivi ostativi.**

# PERCHÉ NO

- ▶ E' VERO CHE SE L'USO DEL VEICOLO E' STATO VIETATO IN VIA TEMPORANEA O DEFINITIVA A SEGUITO DI UN PROVVEDIMENTO DI UNA AUTORITA' VALE LA DEROGA PREVISTA DALL'ARTICOLO 122-BIS
- ▶ MA **SE E' LO STESSO ORGANO DI POLIZIA AD AUTORIZZARNE L'USO** PER CONDURLO NEL LUOGO DI CUSTODIA SU STRADA **VIENE MENO TEMPORANEAMENTE QUEL DIVIETO E TORNA L'OBBLIGO ASSICURATIVO**
- ▶ INOLTRE, L'ARTICOLO 193 NON E' STATO MODIFICATO PER QUANTO RIGUARDA LA MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SEQUESTRO, PER CUI AI SENSI DEL COMMA 4 «*L'organo accertatore **ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.***»

Publicato il 15/05/2024



N. 01913 /2024 REG.PROV.CAU.  
N. 03485/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Prima Ter)**



Rilevato, tuttavia, che la circolare nello specifico punto impugnato appare porsi in contrasto con l'art. 193 co. 4 CdS, perché, sebbene, come indicato al capoverso precedente, tale ultima norma non si applica ove viene in gioco l'art. 122 bis cit., altrettanto vero che la deroga all'art. 193 CdS a cui fa riferimento l'art. 122 bis cit. sembra riferita solo dell'assicurazione di responsabilità civile ma non anche alle conseguenze che derivano laddove il veicolo venga fatto circolare nonostante non possa e sia fermato per un controllo; detto altrimenti, l'art. 122 bis cit., come no

# SISTEMA SANZIONATORIO

## “FUORI STRADA”

### ART. 122, COMMA 1-QUATER, 1° PERIODO, CAP

- ▶ RINVIA A TUTTE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ARTICOLO 193 DEL CODICE DELLA STRADA PER LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO POSTO DALL'ART. 122, COMMA 1, CON RIFERIMENTO ALL'IPOTESI DEL VEICOLO FERMO O IN MOVIMENTO FUORI DALLA STRADA, IN AREE **NON** SOGGETTE A RESTRIZIONI DI ACCESSO.
- ▶ SI CONFERMA CHE TROVA APPLICAZIONE LA **CONFISCA** CON IL PREVENTIVO **SEQUESTRO** SECONDO LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.
- ▶ IN TALE AMBITO DOVE NON SI APPLICA COMUNQUE IL CODICE DELLA STRADA (SALVO IL SISTEMA SANZIONATORIO), NON TROVA APPLICAZIONE NEMMENO LA DECURTAZIONE DEI PUNTI (ANCHE PERCHÉ LA PATENTE NON È NECESSARIA PER GUIDARE AL DI FUORI DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA).

# SISTEMA SANZIONATORIO

## «AREE PRIVATE NON APERTE ALLA CIRCOLAZIONE»

ART. 122, COMMA 1-QUATER, SECONDO PERIODO, CAP

- ▶ SANZIONA L'UTILIZZO DI VEICOLI PRIVI DI ASSICURAZIONE IN ZONE IL CUI **ACCESSO È SOGGETTO A RESTRIZIONE.**
- ▶ IL RICHIAMO DELLE SOLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. **193, COMMI 2 E 3 CDS, ESCLUDE** L'APPLICAZIONE DI TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI COME, AD ESEMPIO, IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEL VEICOLO.
- ▶ **NON TROVANO APPLICAZIONE** NEMMENO LE ALTRE SANZIONI ACCESSORIE, COME LA DECURTAZIONE DEI PUNTI E LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE IN CASO DI RECIDIVA BIENNALE.

# SISTEMA SANZIONATORIO

## «ASSICURAZIONE SOSPESA»

### ART. 122, COMMA 1-QUATER, TERZO PERIODO, CAP

- ▶ SANZIONA LA VIOLAZIONE DELL'ART. 122-BIS, COMMA 2, QUANDO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'UTILIZZO IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO NELLA SUA **FUNZIONE «DINAMICA»** **COME MEZZO DI TRASPORTO (COSÌ DICE IL MINISTERO)**.
- ▶ SI APPLICANO LE **SANZIONI PECUNIARIE E ACCESSORIE** DELL'ART. 193, MA L'IMPORTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA È **AUMENTATO DELLA METÀ** E, PERTANTO, GLI INCREMENTI E LE RIDUZIONI PREVISTI PER LE IPOTESI DI RECIDIVA E ROTTAMAZIONE/RIATTIVAZIONE, DEVONO ESSERE APPLICATI SULL'IMPORTO AUMENTATO DELLA METÀ.
- ▶ SI APPLICANO, ALTRESÌ, IL **SEQUESTRO E LA CONFISCA AMMINISTRATIVA**.
- ▶ SECONDO IL MINISTERO, TRATTANDOSI DI VIOLAZIONE PREVISTA DAL CAP E NON ESSENDO RICHIAMATO IL TITOLO IV DEL CODICE, **NON** TROVA APPLICAZIONE LA DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE.

# PROCEDURA SANZIONATORIA DEL CAP

- ▶ SI APPLICA INTERAMENTE IL **TITOLO VI** DEL CODICE DELLA STRADA PER ESPRESSO RINVIO OPERATO DAL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, QUINDI:
- ▶ IL **PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA** SEGUE LE REGOLE DELL'ARTICOLO 202
- ▶ È AMMESSA LA **RATEIZZAZIONE** DEL 202-BIS
- ▶ IL **SEQUESTRO E LA CONFISCA** SEGUONO LA PROCEDURA DELL'ARTICOLO 213
- ▶ IL **VERBALE È DIRETTAMENTE IMPUGNABILE** (ARTICOLI 203 E 204 BIS)
- ▶ ETC.

# RIEPILOGO REGIME SANZIONATORIO

<p>Ambito stradale <b>(193 cds)</b></p>	<p>Ambito soggetto a restrizioni <i>(aree private in genere)</i> <b>(122, c. 1-ter e 1-quater 2° periodo CAP)</b></p>	<p>Ambito non soggetto a restrizioni, ma non stradale <i>(aree verdi, boschive, etc.)</i> <b>(122, c. 1, 1-bis e 1-quater 1° periodo CAP)</b></p>	<p>Veicoli in movimento in <i>qualsiasi ambito</i> con <b>assicurazione sospesa</b> <b>(122-bis, c. 2 e 122 c. 1- quater, 2° periodo CAP)</b></p>
<p>Direttamente tutte le sanzioni dell'articolo 193, compresa la decurtazione dei punti e la sospensione della patente</p>	<p>Indirettamente (quoad poenam) la sanzione del <b>comma 2</b> e la premialità del <b>comma 3</b> dell'articolo 193 (non si applicano le sanzioni accessorie della sospensione della patente in caso di recidiva biennale, della confisca, né della decurtazione dei punti sia perché non richiamate sia perché non ambito stradale)</p>	<p>Indirettamente (quoad poenam) <b>tutte</b> le sanzioni dell'articolo 193 (non si applicano le sanzioni accessorie della sospensione della patente in caso di recidiva biennale e della decurtazione dei punti in quanto non ambito stradale)</p>	<p>Indirettamente (quoad poenam) <b>tutte</b> le sanzioni dell'articolo 193 <b>Aumento della sanzione pecuniaria del 50%</b></p> <p>Resta esclusa la decurtazione dei punti non richiamata</p> <p>La sospensione della patente in caso di recidiva biennale solo in ambito stradale (prevista dal 193)</p>

# AREE PRIVATE SOGGETTE A RESTRIZIONE

- ▶ RICORDIAMO CHE GLI AGENTI PROCEDONO ALL'ACCERTAMENTO CON GLI STRUMENTI DELLA **LEGGE 689/81** E, IN PARTICOLARE, **DELL'ARTICOLO 13**:
- ▶ ...PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA ... POSSONO PROCEDERE A **ISPEZIONI DI COSE E DI LUOGHI DIVERSI DALLA PRIVATA DIMORA**
- ▶ POSSONO PROCEDERE ANCHE GLI UFFICIALI E **GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA**, I QUALI, OLTRE CHE ESERCITARE I POTERI INDICATI NEI PRECEDENTI COMMI, POSSONO PROCEDERE, QUANDO NON SIA POSSIBILE ACQUISIRE ALTRIMENTI GLI ELEMENTI DI PROVA, A **PERQUISIZIONI IN LUOGHI DIVERSI DALLA PRIVATA DIMORA, PREVIA AUTORIZZAZIONE MOTIVATA DEL PRETORE** DEL LUOGO OVE LE PERQUISIZIONI STESSE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE.
- ▶ E' FATTO SALVO L'ESERCIZIO DEGLI SPECIFICI POTERI DI ACCERTAMENTO PREVISTI DALLE LEGGI VIGENTI.

# QUINDI... NELLE AREE PRIVATE

- ▶ NELLE AREE PRIVATE SOGGETTE A RESTRIZIONE SI ACCEDE **INVITO DOMINI**
- ▶ NEL CASO SI TRATTI DI **AREA CONDOMINIALE**, BASTA SIA CONSENTITA **DALL'AMMINISTRATORE** O ANCHE SOLO DA UN **CONDOMINO**. MEGLIO FORMALIZZARE L'ATTIVITA' IN UNA BREVE RELAZIONE DA TENERE AGLI ATTI INSIEME AL VERBALE
- ▶ E' BENE INFORMARE PRIMA IL RICHIEDENTE CHE IL SUO PROBLEMA NON SI RISOLVE PERCHE' NON SI PROCEDE AL SEQUESTRO (NON PREVISTO IN AREE PRIVATE SOGGETTE A RESTRIZIONE)
- ▶ RICORDARE CHE SE **L'ASSICURAZIONE** E' FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE **SOSPESA NON SI APPLICANO SANZIONI** SE IL VEICOLO E' IN SOSTA
- ▶ SE SI TRATTA DI RIFIUTO NON SI APPLICA IL CAP, MA COMUNQUE SI PUO' INTERVENIRE CON IL **TUA** (MAI CON IL DM 460/99)

# USO DELLA TARGA PROVA SUI VEICOLI IMMATRICOLATI E COPERTURA ASSICURATIVA



# Parere Ministero dell'interno 30/3/2018 prot. 300/A/2689/18/105/20/3

## LA GENESI

- ▶ La questione ha assunto particolare rilievo dopo la decisione della Corte di Cassazione, Sezione VI, Civile, che, con la **sentenza n. 26074 del 20.11.2013**, ha ribadito il principio secondo il quale **un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione non può circolare anche se espone temporaneamente la targa prova.**
- ▶ Nel solco di tale orientamento, la Suprema Corte ha in seguito chiaramente affermato che la circolazione in prova può avvenire...**con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione, in deroga al disposto degli articoli 93, 110 e 114 c.d.s**

# MA LE SENTENZE RICHIAMATE AVEVANO AFFRONTATO L'ASPETTO ASSICURATIVO CON ALTRE CONCLUSIONI

- ▶ Ad esempio, con la sentenza della Sezione II civile, 21 giugno 2007, n. 14545, con riguardo a un veicolo **immatricolato affidato in riparazione** “**ERRONEAMENTE** il GdP ha ritenuto che la circolazione con targa di prova imponga l’assicurazione, oltre che sulla detta targa, anche sul veicolo, pur dando atto che la circolazione aveva avuto luogo in costanza della prova”, richiamando a sostegno di tale enunciato le sentenze 18 aprile 2005, n. 8009 e 25 febbraio 1992, n. 2332 (seppure riguardanti fatti antecedenti il 2001).

Corte di Cassazione Civile, sez. III, 8  
novembre 2007, n. 23313

## PRINCIPIO DELL'APPARENZA

“Tale principio vale anche per la targa di prova, sicchè **è sufficiente che essa sia utilizzata perchè l'assicuratore sia tenuto a risarcire il danno al terzo, risultando inopponibile allo stesso l'inosservanza dell'art. 63 vecchio C.d.S. (ora art. 98 C.d.S.) (Cass. 25.2.1992, n. 2332).**”

## Corte di Cassazione Civile Sez. III

18 aprile 2004, n. 8009

### INOPPONIBILITA' AL TERZO DANNEGGIATO

- ▶ L'assicuratore della targa prova **deve risarcire il danno** anche ove l'incidente si sia verificato ad opera di veicoli circolanti con targa di prova ma per uno **scopo diverso** da quello della prova tecnica (o della dimostrazione per la vendita), poiché tale irregolarità **rileva soltanto nei rapporti tra assicuratore ed assicurato**; non incide sull'esistenza del rapporto assicurativo.....

# IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI NEL 1999 E NEL 2004

L'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, **sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta**, sempre però soltanto per gli scopi previsti.

# Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

## Circolare 12978 del 30 maggio 2018

- ▶ Al riguardo, per quanto di competenza di questa Direzione, **si conferma la validità delle istruzioni operative diramate con circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004**, non essendo allo stato attuale intervenute modifiche normative, concernenti la disciplina della circolazione di prova, che impongano una rivisitazione delle stesse.
- ▶ Nel merito, quindi, le Amministrazioni **ritengono meritevole di autorevole approfondimento presso il Consiglio di Stato** la questione del se, ed eventualmente entro quali limiti, sia legittimo consentire l'utilizzo delle targhe di prova su veicoli già immatricolati .....

# MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare n. 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018

- ▶ ..nelle more del parere del Consiglio di Stato, stante la citata divergenza interpretativa ed allo scopo di evitare effetti pregiudizievoli per l'attività economica degli operatori del settore, appare necessario richiamare l'attenzione degli organi preposti al controllo affinché, per il momento, sia evitata ogni azione sanzionatoria nei confronti di chi opera secondo la prassi consolidata che consentiva l'utilizzazione di targhe prova anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa.

# POCO TEMPO DOPO

**Cass. Civ. sez. III 25/8/2020 n. 17665**

Nell'ipotesi in esame, in cui un veicolo munito di carta di circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicurazione della responsabilità civile, **venga posto in circolazione con l'apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà applicazione la garanzia del veicolo.**

Ciò in quanto **la finalità della targa prova non è quella di sostituire l'assicurazione** del veicolo, con quella del titolare dell'officina, ma quella — differente- di **consentire la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non muniti di carta di circolazione e, perciò, non assicurati per la responsabilità civile,** che si trovino comunque a circolare per le esigenze connesse con le prove tecniche.

# Le conclusioni della cassazione...

Ne consegue ...che, **il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova**, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione.

Difatti, se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima **può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione**, ne consegue che **l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore.**

Di talché **dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere –ove ne ricorrono i presupposti- solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova.**

# PER SUPERARE IL PROBLEMA. L. 156/2021



- ▶ ANCORCHE' GIA' IMMATRICOLATO, UN VEICOLO PUO' CIRCOLARE **DALL'11 SETTEMBRE 2021 (DL 121)** CON L'AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE DI PROVA. **DEI DANNI EVENTUALMENTE CAUSATI RISPONDE SEMPRE L'ASSICURATORE DELLA TARGA PROVA.**
- ▶ IL REGOLARE UTILIZZO DELLA TARGA PROVA **ESONERA ANCHE DALL'OBBLIGO DELLA REVISIONE PERIODICA**
- ▶ LA CIRCOLAZIONE DI PROVA RIGUARDA ESIGENZE CONNESSE A **PROVE TECNICHE, SPERIMENTALI O COSTRUTTIVE, DIMOSTRAZIONI O TRASFERIMENTI, ANCHE PER RAGIONI DI VENDITA O DI ALLESTIMENTO.**
- ▶ SUL VEICOLO DEVE ESSERE PRESENTE IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE, OVVERO DIPENDENTE DELEGATO E DEVE ESSERE ESPOSTA LA TARGA PROVA

# USO IRREGOLARE DELLA TARGA PROVA

- ▶ SE LA CIRCOLAZIONE NON AVVIENE PER I MOTIVI PREVISTI DAL DPR 474/2001 SI HA **USO IMPROPRIO DELLA AUTORIZZAZIONE**, CON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 98 (ES. CIRCOLAZIONE PER USO PERSONALE, OVVERO SENZA IL TITOLARE O DELEGATO, MA CON AUTORIZZAZIONE A BORDO DEL VEICOLO)
- ▶ LA **COPERTURA ASSICURATIVA SI INTENDE COMUNQUE OPERANTE**, SE E' IN CORSO DI VALIDITA' (PERCHE' L'USO IMPROPRIO NON PUO' ESSERE OPPOSTO AL DANNEGGIATO)
- ▶ LA DEROGA PER LA **REVISIONE, NON SI RITIENE INVECE OPERANTE IN CASO DI USO IMPROPRIO DELLA AUTORIZZAZIONE**
- ▶ OVVIAMENTE **NON VI SONO DEROGHE PER L'ARTICOLO 72 O 79** PER I VEICOLI IMMATERICOLATI CHE ESPONGONO LA TARGA PROGA

# dossier

XIX Legislatura

29 aprile 2024

## **Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada**

A.S. n. 1086

DOSSIER

<p align="center"><b>Art. 193</b> <i>(Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)</i></p>	<p align="center"><b>Art. 193</b> <i>(idem)</i></p>	<p align="center"><b>Art. 193</b> <i>(idem)</i></p>	<p align="center"><b>Art. 193</b> <i>(idem)</i></p>
		<p align="center"><i>[articolo 10, comma 1, lett. a-ter)]</i></p>	
<p>1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.</p>	<p align="center"><i>Identico</i></p>	<p>1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo periodo.</p>	<p align="center"><i>Identico</i></p>

# NUOVE MODALITA' DI ACCERTAMENTO

## ARTICOLO 193, C. 4-TER

- ▶ 4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai **documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui all'articolo 146, comma 3**, nonché dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

# NUOVE MODALITA' DI ACCERTAMENTO

- ▶ 1-quinquies. I dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni **possono accertare contemporaneamente due o più violazioni tra quelle indicate dal comma 1-bis**, se approvati od omologati per l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate.
- ▶ **In deroga** a quanto previsto dal primo periodo, **le immagini acquisite** mediante dispositivi approvati od omologati **POSSONO ESSERE COMUNQUE UTILIZZATE** dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 **per l'accertamento, mediante il raffronto con banche di dati esterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis**, per le quali i dispositivi medesimi **NON** sono stati specificamente approvati od omologati ma **LE CUI IMMAGINI SONO SUFFICIENTI AD ACCERTARE CHE IL VEICOLO STA CIRCOLANDO IN ASSENZA DEI REQUISITI PER LA CIRCOLAZIONE PREVISTI DAL PRESENTE CODICE.**

# 201/1-QUINQUIES - UTILIZZO DI QUALSIASI STRUMENTO APPROVATO/OMOLOGATO PER LA VERIFICA DELL'ASSICURAZIONE (E DELLA REVISIONE)

- ▶ In **deroga** a quanto previsto dal primo periodo, **le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati** possono essere comunque utilizzate dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 per l'accertamento, **mediante il raffronto con banche di dati esterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis**, per le quali i dispositivi medesimi **non sono stati specificamente approvati od omologati** ma le cui immagini sono sufficienti ad accertare che il **veicolo sta circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal presente codice.**

**Articolo 1, commi 75-quater, 75-vicies-quinquies e 75-undevicies 2° periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160**


<b>6. Circolazione con monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi di assicurazione</b>			
<b>SANZIONE</b> € 100,00	<b>ENTRO 5 GIORNI</b> € 70,00	<b>PUNTI</b> 0	<b>SANZIONI ACCESSORIE</b> non previste
Da € 100,00 a € 400,00			Metà del massimo € 200,00 Doppio del minimo € 200,00

Circolava alla guida monopattino a propulsione prevalentemente elettrica (o comunque lo poneva in circolazione) privo della prescritta copertura assicurativa

**Note**

**(xx) Assicurazione.** I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile, secondo le disposizioni del Titolo X del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Si ritiene che non siano applicabili le specifiche sanzioni previste dal codice delle assicurazioni private, né quelle del codice della strada.

**(xx) Sanzioni accessorie.** Non essendo previste sanzioni accessorie si deve comunque ritenere che la circolazione senza assicurazione debba immediatamente cessare. Quindi, salvo che il trasgressore o l'obbligato in solido possano immediatamente attivare la copertura assicurativa, il veicolo va ricoverato in area privata sino alla regolarizzazione della copertura.



# ASSICURAZIONE DEI VEICOLI ESTERI



# Art. 125 D.Lgs. 209/05

*(Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri)*

*Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri .... che circolino temporaneamente nel territorio ....., deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.*

# Art. 125 D.Lgs. 209/05

*(Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri)*

*3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno STATO TERZO l'obbligo di assicurazione:*

*b) SI CONSIDERA ASSOLTO quando l'Ufficio centrale italiano si sia **reso garante** per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;*



**COPERTURA AUTOMATICA**

# Art. 125 D.Lgs. 209/05

*(Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri)*

3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno STATO TERZO l'obbligo di assicurazione:

c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una **carta verde** emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.

② CARTA VERDE

# Art. 125 D.Lgs. 209/05

*(Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri)*

*3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno STATO TERZO l'obbligo di assicurazione:*

*a) è assolto mediante contratto di **assicurazione “frontiera”**,  
... concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;*

③

**NESSUNA CONVENZIONE**

**(polizza con compagnia abilitata in Italia o polizza temporanea di frontiera - “carta rosa”)**

# **Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 86 del 1° aprile 2008 (G.U. n. 116 del 19 maggio 2008)**

*Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.*

# ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO PER I VEICOLI ESTERI

- ① **COPERTURA AUTOMATICA**
- ② **CARTA VERDE**
- ③ **NESSUNA CONVENZIONE**  
(polizza con compagnia abilitata in Italia o  
*polizza temporanea di frontiera - "carta rosa"*)

# COPERTURA AUTOMATICA SEE

Dir. 72/166/CEE poi da ultimo sostituita dalla  
**Dir. 2009/103/CE**

Ogni Stato membro dell'Unione Europea si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro

## Convenzione multilaterale di garanzia

Madrid, 15 marzo 1991

Viene esteso il principio di copertura automatica anche a **Stati non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo**

# Rethymno (Creta)

30 maggio 2002

*Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati.*

**Nell'Appendice I** della Convenzione di Rethymno sono state accorpate in un unico documento, denominato “**Regolamento generale**”, tutte le disposizioni dei sistemi della “**copertura automatica**” e della “**carta verde**”.

Il **Regolamento generale** ha sostituito le due precedenti convenzioni (“copertura automatica” e “carta verde”) a partire dal **1° luglio 2003**

# CHE NE DICE IL MINISTERO DELL'INTERNO?

## Circolare Ministero dell'interno - Dip. pubblica sicurezza 3/4/2017 prot.300/A/2792/17/124/9 -

- In ragione di quanto sostenuto dall'UCI in merito alla vigenza del principio della cosiddetta "copertura presuntiva" per i veicoli muniti di targa di immatricolazione di uno degli Stati indicati nell'allegato I del decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 86 del 1° aprile 2008, si ritiene che **per tali veicoli sia esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 193 CdS**, anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo immatricolato in uno di quei Paesi sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa.

# L'ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE

## ▶ BOSNIA ERZEGOVINA

▶ a decorrere dal 19 ottobre 2020

▶ Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2020/1358 del 28 settembre 2020

## ▶ MONTENEGRO E REGNO UNITO

▶ a decorrere dal 2 agosto 2021

▶ Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2021/1145 del 30 giugno 2021

# COPERTURA AUTOMATICA per quali Stati opera?

- TUTTI GLI STATI DELL'UNIONE EUROPEA E DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, OLTRE A:

- ANDORRA
- BOSNIA ERZEGOVINA
- MONTENEGRO
- REGNO UNITO
- SERBIA
- SVIZZERA



# I “piccoli Stati”

Città del Vaticano

San Marino

Isole Faroe

Principato di Monaco

Gibilterra

Isola di Man

Isole della Manica

Ceuta

Melilla

Liechtenstein

ITALIA

DANIMARCA

FRANCIA

REGNO UNITO

SPAGNA

SVIZZERA

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, SEZ. VI  
12 NOV. 1992, PROCEDIMENTO C-73/89

- ▶ **Veicolo immatricolato in Germania, rubato in Olanda e poi munito di targa olandese falsificata**
- ▶ .... deve essere garantito non dallo Stato di immatricolazione, ma **da quello risultante dalla targa, ancorchè falsificata** riproducendo il numero di immatricolazione di un veicolo olandese effettivamente in circolazione.

## Green Card System

-  Libera circolazione senza carta verde
-  Libera circolazione con carta verde


 Spazio economico europeo

### COPERTURA AUTOMATICA

**SEE**  
**UK** – Gran Bretagna  
**AND** – Andorra  
**CH** – Svizzera  
**SRB** – Serbia  
**BIH** – Bosnia e  
Erzegovina  
**MNE** – Montenegro

### CARTA VERDE

**AL** – Albania  
**AZ** – Azerbaigian  
**MA** – Marocco  
**MD** – Moldavia  
**MK** – Repubblica di  
Nord Macedonia  
**TN** – Tunisia  
**TR** – Turchia  
**UA** – Ucraina



1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD 1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE 1. CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE						2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF MY/OUR COUNTRY IT ALUNO																							
3. VALID						4. COUNTRY CODE/VEHICLE'S CODE NUMBER																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FROM</th> <th colspan="3">TO</th> </tr> <tr> <th>Mo</th> <th>Year</th> <th>Day</th> <th>Mo</th> <th>Year</th> <th>Day</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						FROM			TO			Mo	Year	Day	Mo	Year	Day												
FROM			TO																										
Mo	Year	Day	Mo	Year	Day																								
5. REGISTRATION NO. OR VEHICLE CHASSIS OR ENGINE NO.				6. CATEGORY OF VEHICLE*		7. MAKE OF VEHICLE																							
8. TERRITORIAL VALIDITY This card is valid in Countries for which the relevant law is not revised and for further information, please refer your club/ADAC. In each country visited, the Bureau of that country guarantees, in respect of the use of the vehicle referred to herein, the insurance cover in accordance with the laws relating to compulsory insurance in that country. For the identification of the relevant Bureau, see reverse side.																													
A	B	DD	CC	EE	F	GG	H	HH	I	JK	LM																		
OO	PP	Q	RR	S	TT	U	V	W	X	Y	Z																		
AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JK	LL	MM																		
TT	UU																												
* The motor vehicles under these Codes are used for transport without a trailer and a gross weight not exceeding 3,500 kg with or without a trailer of 14 kg maximum or 2,000 kg for motor cycles.																													
* The motor vehicles under these Codes being insurance category 1 is entitled to have geographical validity of liability cover under the terms of the Convention of the Republic of Italy.																													

9. MAKE AND MODEL OF THE POLYMERIZED CAR MARK OF THE VEHICLE	
10. THIS CARD HAS BEEN ISSUED BY:	11. SIGNATURE OF INSURER
 <p>Generali spa Via Marmorata, 4 38122 Trento (Italia)</p>	<p>Generali spa</p> 

Service Assistance Clienti:

tel. 800 20 20 20 da lun. a sab. 8-20  
tel. 0461 999999 +39 043 87 98 908  
e-mail: [ver@adagenitalia.it](mailto:ver@adagenitalia.it)  
[www.generali.it](http://www.generali.it)

Service Assistance (see previous):

Europ Assistance  
tel. 800 99 77 99 da lun. a sab.  
tel. 0461 999999 +39 02 90 20 47 99

\* Outside of vehicle code

- |                 |                                      |            |          |
|-----------------|--------------------------------------|------------|----------|
| A. Car          | B. Light city tractor                | C. Van     | D. Other |
| E. Motorcyclist | F. Cycle fitted with auxiliary power | G. Tractor | H. Other |

1. CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE  
1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE  
1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD

2. RILASCIATA SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL'UFFICIO CENTRALE ITALIANO - MILANO  
2. EMISE AVEC L'AUTORISATION DU BUREAU CENTRAL ITALIANO - MILANO  
2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF THE OFFICE CENTRAL ITALIANO - MILANO

3. VALIDA / VALABLE  
DAL / DU AL / AU  
gato / par esse / pour ante / avant gorto / par taso / taso gorto / ante

4. N. di Serie e N. Polizza  
4. No. de la carte et No. de la police

I 572201

5. Targa d'immatricolazione o - in mancanza - N. telaio o N. motore  
5. No. d'immatriculation (ou à défaut) No. du châssis ou No. du moteur

6. Categoria e marca del veicolo (\*)  
6. Catégorie et marque du véhicule (\*)

Questa carta non è valida per i paesi la cui casella è stata cancellata / Cette carte n'est pas valable pour les pays dont la case a été rayée

A	B	CY	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN	GB
GR	H	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N	NL
P	PL	S	SK	SLO	CH	AL	ANE	SR	BHR	BY
HR	IL	IR	MA	MD	MK	RO	SGO	TH	TH	UA

7. Nome e indirizzo del contraente (o dell'utente del veicolo) / Nom et adresse du souscripteur du contrat d'assurance (ou de l'utilisateur du véhicule)

ANNULLATO

8. Questa carta è stata rilasciata da / Cette carte a été délivrée par

SERVIZIO ASSICURAZIONE FRONTIERA  
UFFICIO CENTRALE ITALIANO  
Corso Sempione, 39 - 20145 Milano  
Autorizz. D.M. 15-5-74 G.U. 15-6-74 n. 155

9. Firma dell'assicuratore  
9. Signature de l'assureur

SERVIZIO ASSICURAZIONE FRONTIERA  
UFFICIO CENTRALE ITALIANO  
Per Conto delle Imprese Assicuratrici

CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE  
INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD  
CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE

- In ciascun paese visitato, il Bureau locale agisce, rispetto al veicolo qui descritto, come se fosse un assicuratore, uniformandosi alle leggi del paese stesso sull'assicurazione obbligatoria.
  - Il sottoscritto autorizza con la presente l'Ufficio Centrale Italiano, come pure i Bureaux dei paesi indicati a lato ai quali l'Ufficio Centrale Italiano ha delegato del poter, a ricevere notifiche, ad istruire ed eventualmente regolare per suo conto qualsiasi domanda di danni, derivante dall'uso dell'autoveicolo in detti paesi e che impegni la sua responsabilità civile verso i terzi, per la quale sia prevista l'assicurazione obbligatoria dalle leggi dei paesi stessi.
  - La copertura assicurativa fornita dalle carte verdi rilasciate per Cipro è limitata alle parti geografiche di Cipro che sono sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro.
  - La copertura assicurativa fornita dalle carte verdi rilasciate per l'Unione Statale di Serbia e Montenegro è limitata alle parti geografiche dell'Unione Statale di Serbia e Montenegro che sono sotto il controllo del Consiglio dei Ministri dell'Unione Statale di Serbia e Montenegro.
  - Firma del contraente (o dell'utente del veicolo)
- 6) Per coloro che si recano nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché a Cipro solamente:  
Firma di chiunque abbia l'uso del veicolo.

(Questa carta d'assicurazione non è valida se non sottoscritta dal contraente)

(\*) Categoria del veicolo (codice) / (\*) Définition du code catégorie

A. Autovettura / Car	C. Autocarro o trattore / Lorry or tractor	E. Autobus / Bus
B. Motociclo / Motorcycle	D. Ciclomotore / Moped cycle fitted with auxiliary engine	F. Rimorchio / Trailer

ORIGINALE

1. CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE  
1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE  
1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD

2. RILASCIATA SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL'UFFICIO CENTRALE ITALIANO - MILANO  
2. EMISE AVEC L'AUTORISATION DU BUREAU CENTRAL ITALIANO - MILANO  
2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF THE OFFICE CENTRAL ITALIANO - MILANO

3. VALIDA / VALABLE  
DAL / DU AL / AU  
gato / par esse / pour ante / avant gorto / par taso / taso gorto / ante

4. N. di Serie e N. Polizza  
4. No. de la carte et No. de la police

I 572201

5. Targa d'immatricolazione o - in mancanza - N. telaio o N. motore  
5. No. d'immatriculation (ou à défaut) No. du châssis ou No. du moteur

6. Categoria e marca del veicolo (\*)  
6. Catégorie et marque du véhicule (\*)

Questa carta non è valida per i paesi la cui casella è stata cancellata / Cette carte n'est pas valable pour les pays dont la case a été rayée

A	B	CY	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN	GB
GR	H	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N	NL
P	PL	S	SK	SLO	CH	AL	ANE	SR	BHR	BY
HR	IL	IR	MA	MD	MK	RO	SGO	TH	TH	UA

7. Nome e indirizzo del contraente (o dell'utente del veicolo) / Nom et adresse du souscripteur du contrat d'assurance (ou de l'utilisateur du véhicule)

ANNULLATO

8. Questa carta è stata rilasciata da / Cette carte a été délivrée par

SERVIZIO ASSICURAZIONE FRONTIERA  
UFFICIO CENTRALE ITALIANO  
Corso Sempione, 39 - 20145 Milano  
Autorizz. D.M. 15-5-74 G.U. 15-6-74 n. 155

9. Firma dell'assicuratore  
9. Signature de l'assureur

SERVIZIO ASSICURAZIONE FRONTIERA  
UFFICIO CENTRALE ITALIANO  
Per Conto delle Imprese Assicuratrici

CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE  
INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD  
CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE

- In ciascun paese visitato, il Bureau locale agisce, rispetto al veicolo qui descritto, come se fosse un assicuratore, uniformandosi alle leggi del paese stesso sull'assicurazione obbligatoria.
  - Il sottoscritto autorizza con la presente l'Ufficio Centrale Italiano, come pure i Bureaux dei paesi indicati a lato ai quali l'Ufficio Centrale Italiano ha delegato del poter, a ricevere notifiche, ad istruire ed eventualmente regolare per suo conto qualsiasi domanda di danni, derivante dall'uso dell'autoveicolo in detti paesi e che impegni la sua responsabilità civile verso i terzi, per la quale sia prevista l'assicurazione obbligatoria dalle leggi dei paesi stessi.
  - La copertura assicurativa fornita dalle carte verdi rilasciate per Cipro è limitata alle parti geografiche di Cipro che sono sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro.
  - La copertura assicurativa fornita dalle carte verdi rilasciate per l'Unione Statale di Serbia e Montenegro è limitata alle parti geografiche dell'Unione Statale di Serbia e Montenegro che sono sotto il controllo del Consiglio dei Ministri dell'Unione Statale di Serbia e Montenegro.
  - Firma del contraente (o dell'utente del veicolo)
- 6) Per coloro che si recano nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché a Cipro solamente:  
Firma di chiunque abbia l'uso del veicolo.

(Questa carta d'assicurazione non è valida se non sottoscritta dal contraente)

(\*) Categoria del veicolo (codice) / (\*) Définition du code catégorie

A. Autovettura / Car	C. Autocarro o trattore / Lorry or tractor	E. Autobus / Bus
B. Motociclo / Motorcycle	D. Ciclomotore / Moped cycle fitted with auxiliary engine	F. Rimorchio / Trailer

DUPLICATO

1. ASSICURAZIONE DI FRONTIERA R.C. PER VEICOLI A MOTORE  
1. ASSURANCE FRONTIERE R.C. POUR VEHICULES A MOTEUR  
1. FRONTIER INSURANCE FOR COMPULSORY MOTOR THIRD PARTY LIABILITY

2. Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.)

3. VALIDA / VALABLE  
DAL / DU AL / AU  
giorno / jour mese / mois anno / année giorno / jour mese / mois anno / année

4. N. di Serie e N. Polizza  
4. No. de la carte et No. de la police  
**I 572201**

5. Targa d'immatricolazione o - in mancanza - N. telaio o N. motore  
5. No. d'immatriculation (ou à défaut) No. du châssis ou No. du moteur

6. Categoria e marca del veicolo (\*)  
6. Catégorie et marque du véhicule (\*)

Questa carta non è valida per i paesi la cui casella è stata cancellata / Cette carte n'est pas valable pour les pays dont le case a été rayé

A	B	CY	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN	GB
GR	H	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N	NL
P	PL	S	SK	SLO	CH	AL	AND	BG	BH	BY
HR	IL	IR	IAK	MD	MK	RO	SDG	TH	TR	UA

7. Nome e indirizzo del contraente (o dell'utente del veicolo) / Nom et adresse du souscripteur du contrat d'assurance (ou de l'utilisateur du véhicule)

8. Questa carta è stata rilasciata da / Cette carte a été délivrée par

SERVIZIO ASSICURAZIONE FRONTIERA  
UFFICIO CENTRALE ITALIANO  
Corso Sempione, 39 - 20145 Milano  
Autorizz. D.M. 15-6-74 G.U. 15-6-74 n. 155

9. Firma dell'assicuratore  
9. Signature de l'assureur

SERVIZIO ASSICURAZIONE FRONTIERA  
UFFICIO CENTRALE ITALIANO  
Per Conto delle Imprese Assicuratrici

(\*) Categoria del veicolo (codice) / (\*) Définition du code catégorie

- A. Autovettura / Car
- B. Motociclo / Motorcycle
- C. Autocarro o trattore / Lorry or tractor
- D. Ciclomotore / moped cycle fitted with auxiliary engine
- E. Autobus / Bus
- F. Rimorchio / Trailer

1. Assicurazione temporanea rilasciata a .....

L'assicurazione è prestata, in conformità alla norma della legge 24-12-1999, n. 990 e relativo regolamento di esecuzione nonché in conformità alle norme della Legge 7-9-1990 N. 246 ed entro i limiti di garanzia indicati nella tabella A allegata alla legge medesima, per la responsabilità civile derivante da danni causati dalla circolazione del veicolo sopra specificato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino o nel periodo di validità della polizza.

Il premio è stato pagato alle ore ..... del giorno d'inizio del periodo di assicurazione, per l'importo complessivo di

€ ..... comprese in questa cifra l'imposta di assicurazione, per € .....

e contributo per il Servizio Sanitario Nazionale per € .....

Del premio in questione si dà quietanza con la firma del presente contratto.

NOTA:  
A) Nel caso che il titolare prolunghi il suo soggiorno in Italia, oltre il termine di validità della presente assicurazione, potrà prorogare l'assicurazione stessa ad un massimo di 45 giorni complessivi dal suo ingresso in Italia, presso un Ufficio di frontiera o presso l'UFFICIO CENTRALE ITALIANO, Milano, Corso Sempione, 39.  
B) La presente assicurazione non copre i danni al veicolo ivi specificato. Per tali danni, il titolare dovrà rivolgersi alla Compagnia presso la quale sia eventualmente assicurato a questo titolo.

SERVIZIO ASSICURAZIONE FRONTIERA UFFICIO CENTRALE ITALIANO Per Conto delle Imprese Assicuratrici

Firma del contraente (o dell'utente del veicolo)

Timbro e data dell'ufficio che rilascia la polizza

ORIGINALE

1. ASSICURAZIONE DI FRONTIERA R.C. PER VEICOLI A MOTORE  
1. ASSURANCE FRONTIERE R.C. POUR VEHICULES A MOTEUR  
1. FRONTIER INSURANCE FOR COMPULSORY MOTOR THIRD PARTY LIABILITY

2. Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.)

3. VALIDA / VALABLE  
DAL / DU AL / AU  
giorno / jour mese / mois anno / année giorno / jour mese / mois anno / année

4. N. di Serie e N. Polizza  
4. No. de la carte et No. de la police  
**I 572201**

5. Targa d'immatricolazione o - in mancanza - N. telaio o N. motore  
5. No. d'immatriculation (ou à défaut) No. du châssis ou No. du moteur

6. Categoria e marca del veicolo (\*)  
6. Catégorie et marque du véhicule (\*)

Questa carta non è valida per i paesi la cui casella è stata cancellata / Cette carte n'est pas valable pour les pays dont le case a été rayé

A	B	CY	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN	GB
GR	H	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N	NL
P	PL	S	SK	SLO	CH	AL	AND	BG	BH	BY
HR	IL	IR	IAK	MD	MK	RO	SDG	TH	TR	UA

7. Nome e indirizzo del contraente (o dell'utente del veicolo) / Nom et adresse du souscripteur du contrat d'assurance (ou de l'utilisateur du véhicule)

8. Questa carta è stata rilasciata da / Cette carte a été délivrée par

SERVIZIO ASSICURAZIONE FRONTIERA  
UFFICIO CENTRALE ITALIANO  
Corso Sempione, 39 - 20145 Milano  
Autorizz. D.M. 15-6-74 G.U. 15-6-74 n. 155

9. Firma dell'assicuratore  
9. Signature de l'assureur

SERVIZIO ASSICURAZIONE FRONTIERA  
UFFICIO CENTRALE ITALIANO  
Per Conto delle Imprese Assicuratrici

(\*) Categoria del veicolo (codice) / (\*) Définition du code catégorie

- A. Autovettura / Car
- B. Motociclo / Motorcycle
- C. Autocarro o trattore / Lorry or tractor
- D. Ciclomotore / moped cycle fitted with auxiliary engine
- E. Autobus / Bus
- F. Rimorchio / Trailer

1. Assicurazione temporanea rilasciata a .....

L'assicurazione è prestata, in conformità alla norma della legge 24-12-1999, n. 990 e relativo regolamento di esecuzione nonché in conformità alle norme della Legge 7-9-1990 N. 242 ed entro i limiti di garanzia indicati nella tabella A allegata alla legge medesima, per la responsabilità civile derivante da danni causati dalla circolazione del veicolo sopra specificato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino o nel periodo di validità della polizza.

Il premio è stato pagato alle ore ..... del giorno d'inizio del periodo di assicurazione, per l'importo complessivo di

€ ..... comprese in questa cifra l'imposta di assicurazione, per € .....

e contributo per il Servizio Sanitario Nazionale per € .....

Del premio in questione si dà quietanza con la firma del presente contratto.

NOTA:  
A) Nel caso che il titolare prolunghi il suo soggiorno in Italia, oltre il termine di validità della presente assicurazione, potrà prorogare l'assicurazione stessa ad un massimo di 45 giorni complessivi dal suo ingresso in Italia, presso un Ufficio di frontiera o presso l'UFFICIO CENTRALE ITALIANO, Milano, Corso Sempione, 39.  
B) La presente assicurazione non copre i danni al veicolo ivi specificato. Per tali danni, il titolare dovrà rivolgersi alla Compagnia presso la quale sia eventualmente assicurato a questo titolo.

SERVIZIO ASSICURAZIONE FRONTIERA UFFICIO CENTRALE ITALIANO Per Conto delle Imprese Assicuratrici

Firma del contraente (o dell'utente del veicolo)

Timbro e data dell'ufficio che rilascia la polizza

DUPLICATO

# LA NUOVA CARTA VERDE NON VERDE

- Dal 1° luglio 2020 può essere utilizzato un **modello in bianco e nero** .
- Sul retro può essere **omesso l'elenco degli uffici nazionali e sostituito dall'indirizzo web del consiglio dei bureaux**.
- Ciò permette **l'invio tramite email del certificato assicurativo internazionale in b/n** da esibirsi comunque in formato cartaceo anche solo fronte.
- Sul sito del bureaux è stato **pubblicato l'elenco degli stati che hanno aderito** al nuovo modello e quelli che hanno consentito la libera scelta alle imprese

# VEICOLI IMMATRICOLATI IN UCRAINA

The screenshot shows the 'Carta Verde Online' interface. At the top left is the MTSBU logo. The page title is 'Carta Verde Online'. There are flags for Italy, Spain, and the UK, and a 'Vai al menu di sistema' link. A section titled 'Elenco delle ricerche' contains a list of search criteria:

- La ricerca viene sempre effettuata in base ai dati di tutte le compagnie assicurative
- Determinare lo stato della carta verde in base al suo numero in una determinata data
- Trova una carta verde valida in una determinata data in base al numero del veicolo
- Cercare informazioni sulla politica della carta verde in base al codice di controllo

Below the list is a search form with a date selector set to '01.04.2022' and two buttons: 'Ricerca' and 'Nuova ricerca'.

[https://gc.mtsbu.ua/MTSBU\\_Pages/Tree.aspx?autoauth=true](https://gc.mtsbu.ua/MTSBU_Pages/Tree.aspx?autoauth=true)



**PESCANTINA 14-15 NOVEMBRE 2024**

VILLA QUARANTA TOMMASI WINE & SPA

**FORUM NAZIONALE  
di POLIZIA LOCALE**

**PARTECIPAZIONE GRATUITA**



REGIONE DEL VENETO



Comune di Pescantina



CIRCOLO DEI LI

Q

VILLA QUARANTA  
TOMMASI WINE HOTEL & SPA  
\*\*\*\*\*

GRUPPO

Maggioli